

Pubblicato il 28/07/2022

N. 00347/2022 REG.PROV.CAU.

N. 00766/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezioni Unite)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 766 del 2022, proposto da -OMISSIS-e -OMISSIS-, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giacomo Valla e Roberta Valla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e Istituto Comprensivo -OMISSIS-- Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria *ex lege* in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- del verbale del 17 giugno 2022 del Consiglio dei Docenti della classe II sezione E con cui è stata deliberata la non ammissione dell'alunna -OMISSIS- alla classe terza della scuola primaria di primo grado;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche allo stato non noto, compresi i giudizi individuali e collegiali dei docenti che hanno deliberato la non ammissione alla III classe della minore;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell'Istituto Comprensivo -OMISSIS-- Bari;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2022 per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che ai sensi del comma 2 dell'art. 2 dlgs n. 62/2017 (rubricato "Valutazione nel primo ciclo") "L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione";

Considerato, altresì, che l'art. 3 dlgs n. 62/2017 citato (rubricato "Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria") così recita:

«1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e

organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.»;

Ritenuto, pertanto, alla luce del dato normativo che la non ammissione della minore alla classe successiva della scuola primaria appare essere configurata dal legislatore quale *extrema ratio* ammissibile unicamente in “casi eccezionali” e “comprovati da specifica motivazione”;

Rilevato che il censurato provvedimento del 17.6.2022 così motiva la non ammissione della minore -OMISSIS- alla classe successiva (terza): “Ilaria è integrata nel gruppo di classe. Rispetta gli altri, ma poco le regole scolastiche e la vita sociale. Ha sviluppato un impegno limitato alla richiesta. Ha evidenziato un interesse selettivo. La partecipazione è stata discontinua e sollecitata. Ha raggiunto una minima autonomia personale. Il metodo di studio è essenziale per le fasi del lavoro scolastico. A causa delle sue ripetute assente la preparazione risulta lacunosa, pertanto è insufficiente”;

Considerato che nel caso di specie, come correttamente evidenziato da parte ricorrente, la motivazione del citato provvedimento del 17.6.2022 appare essere eccessivamente sintetica e non in linea con il carattere della specificità imposto dal menzionato art. 3, comma 3 dlgs n. 62/2007, tenuto altresì conto dell'età della bambina (anni 7), dello stato di salute (severa forma di asma) in cui versava la minore, attestato da certificazione medica comunicata all'Istituto scolastico, della opzione dei genitori in favore della DAD (evidentemente anche alla luce delle condizioni di salute della minore), della circostanza che la bambina ha comunque conseguito voti non negativi in varie materie e, infine, della constatazione che la frequenza scolastica nella scuola primaria di primo grado non rileva ai fini della

validità dell'anno scolastico, non essendo contemplata tra i criteri di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione dal dlgs n. 62/2017 (recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”);

Ritenuto, pertanto, che l'Amministrazione resistente in sede di riesame dovrà valutare con specifica motivazione gli elementi in precedenza indicati e, se del caso, gli eventuali livelli di apprendimento neanche parzialmente raggiunti, ovvero non conseguiti dalla minore neanche in via di prima acquisizione, tali da comportare - alla stregua dell'art. 3, commi 1 e 3 dlgs n. 62/2017 - la non ammissione della stessa bambina alla classe successiva;

Rilevato, quanto al presupposto cautelare del *periculum in mora*, che la perdita di un anno scolastico in così tenera età e in difetto di adeguata motivazione, valutate alla luce dell'esclusivo interesse della minore, costituisce *ex se* un grave danno; che un'esperienza traumatica potrebbe danneggiare l'autostima della minore e incrinare il rapporto di fiducia nei confronti dell'Istituzione scolastica; che, inoltre, in ragione della bocciatura la bambina verrebbe allontanata dal gruppo classe nel quale si stava integrando;

Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti necessari per la concessione della chiesta misura cautelare;

Ritenuto, pertanto, che l'istanza cautelare debba essere accolta ai fini del riesame nei sensi in precedenza esposti e che, per l'effetto, debbano essere sospesi gli atti impugnati;

Ritenuto, infine, che, in considerazione della peculiarità della presente controversia, sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese della fase cautelare;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezioni Unite, accoglie l'istanza cautelare ai fini del riesame nei sensi di cui motivazione e, per l'effetto, sospende gli atti impugnati.

Compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente FF

Desirèe Zonno, Consigliere

Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Francesco Cocomile

IL PRESIDENTE
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

